

14784-18



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 04/04/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI  
Dott. ROSA ANNA SARACENO  
Dott. ALDO ESPOSITO  
Dott. STEFANO APRILE  
Dott. ALESSANDRO CENTONZE

- Presidente - SENTENZA  
N. 1220/2017  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 26226/2016  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)  
(omissis) N. IL (omissis)  
(omissis)  
(omissis)  
(omissis)  
(omissis)  
(omissis) N. IL (omissis)  
(omissis) N. IL (omissis)  
(omissis)

avverso l'ordinanza n. 12/2015 TRIB. LIBERTA' di RIMINI, del  
19/05/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA  
SARACENO;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Delia Cardia, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

### Ritenuto in fatto

1. All'esito di una articolata attività di indagine relativa alle società (omissis) s.p.a., (omissis) s.r.l., (omissis) s.r.l., collegate alla gestione dell'aeroporto (omissis) di (omissis) e alle attività da queste poste in essere fino alle dichiarazioni di fallimento, rispettivamente intervenute in data (omissis), (omissis) e (omissis) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini disponeva, ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter cod. proc. pen., il sequestro per equivalente dell'importo di 749.000 euro, corrispondente all'ammontare del profitto del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen..

1.1 Il 23 marzo 2015 il Tribunale di Rimini, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., accoglieva parzialmente le richieste di riesame avanzate nell'interesse di (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), sottoposti ad indagine -per quanto di rilievo in questa sede- per l'anzidetto reato, riducendo il quantum del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente all'importo di euro 650.000.

1.2 La preliminare incolpazione di cui all'art. 640 bis cod. pen. costituisce articolazione di un più vasto impianto accusatorio, secondo il quale gli indagati avrebbero costituito e promosso un'organizzazione finalizzata alla commissione di più reati di false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta e altri reati fallimentari, abuso d'ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni, strumentalizzando gli incarichi direttivi, verticistici ed apicali ricoperti: a) nelle società (omissis) s.p.a., (omissis) s.r.l. (d'ora in avanti (omissis)), (omissis) s.r.l. (d'ora in avanti (omissis)); b) nelle istituzioni pubbliche Provincia di (omissis) Agenzia per il Marketing di Distretto della Provincia di (omissis) (d'ora in avanti agenzia del Distretto), Comune di (omissis) Camera di Commercio di (omissis); c) nelle società partecipate pubbliche (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a.

1.3 Quanto alle posizioni dei singoli indagati è da precisare che (omissis) (omissis) era presidente del CdA di (omissis) (società partecipata dalla Provincia, dal Comune, dalla Camera di commercio e da (omissis) s.p.a.), direttore dell'Istituzione agenzia del Distretto; dirigente del servizio Turismo della provincia di (omissis) (omissis) (già presidente di (omissis)) era presidente del CdA di (omissis) e vice-presidente del cda dell'agenzia del Distretto ed

è stato ritenuto co-amministratore, di fatto, di (omissis); (omissis) era amministratore delegato di (omissis) nonché vicepresidente di (omissis) (omissis) (omissis) era stato sindaco di (omissis) in carica fino al (omissis); (omissis) era presidente del CdA dell'agenzia del Distretto e, dal (omissis) al (omissis) assessore al Turismo della Provincia di (omissis); (omissis) era presidente della Camera di commercio (omissis); (omissis) era presidente della Provincia di (omissis) dal (omissis), mentre (omissis) lo era stato in epoca precedente; (omissis) (omissis) era presidente del CdA di (omissis) e di (omissis) s.p.a..

1.4 Secondo l'ipotesi di accusa, il reato in esame sarebbe stato consumato allo scopo di superare l'annoso contenzioso insorto tra la società (omissis) e la (omissis), sfociato nella citazione della seconda dinanzi al Tribunale civile di (omissis) per ottenere l'integrale soddisfazione del credito vantato dalla prima, stimato ammontare ad oltre cinque miliardi di lire come da nota del 30 luglio 2001 del Dipartimento dell'Aviazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il rapporto commerciale tra (omissis) società di gestione dell'aeroporto, e (omissis) si era svolto dal 4.6.1998 (inizio dei voli (omissis) su (omissis)) al 24.6.2001, data in cui il vettore, che si rifiutava di riconoscere e, quindi, di pagare il debito, aveva sospeso i collegamenti aerei, con conseguente, evidente danno per il settore economico fondato sul turismo di massa e sul suo indotto. Per superare l'impasse (omissis) aveva subordinato la ripresa dei voli all'estinzione del debito) era stata architettata una complessa operazione, in base alla quale (omissis) avrebbe riconosciuto e onorato tale debito con provvista costituita da fondi pubblici di enti territoriali italiani, mentre (omissis) avrebbe abbandonato (come di fatto era avvenuto) la causa civile intrapresa nei confronti del vettore. Sempre secondo l'ipotesi di accusa, integralmente recepita dal giudice della cautela e dal Tribunale del riesame, tale operazione era stata realizzata attraverso i seguenti passaggi: a) la stipula di un atto di transazione con cui (omissis) si era impegnata ad abbandonare la causa civile in cambio del pagamento della somma di 1.300.000 euro, pari al debito relativo al servizio c.d. *handling* contestualmente riconosciuto da (omissis) b) la stipula di un simulato contratto di (omissis) tra (omissis) società a capitale interamente privato rappresentata da (omissis) e la società irlandese (omissis) (omissis) avente durata triennale, con il quale la seconda si impegnava a fornire un pacchetto di servizi di marketing per l'intero periodo di validità del contratto sulla home page inglese di (omissis) per un corrispettivo complessivo di 1.300.000 euro che la controparte avrebbe dovuto versare anticipatamente; c) le risorse finanziarie per il pagamento del fittizio corrispettivo, perfettamente coincidente con l'ammontare del debito riconosciuto dalla compagnia aerea nell'atto transattivo,

fe

erano state costituite, da un lato, attraverso un mutuo chirografario di 650.000 euro acceso da <sup>(omissis)</sup> presso la banca <sup>(omissis)</sup> con le garanzie per la quota capitale date dalla Provincia di <sup>(omissis)</sup> che, per il tramite dell'agenzia del Distretto, aveva provveduto a coprire l'intero importo con una serie di bonifici effettuati nel periodo <sup>(omissis)</sup> dall'altro lato, dalla corresponsione del residuo importo di 650.000 da parte della società <sup>(omissis)</sup> in esecuzione di un accordo, stipulato con <sup>(omissis)</sup> ove era prevista la sua compartecipazione al piano di marketing oggetto del simulato contratto concluso tra <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup>. Una volta ottenuti i finanziamenti pubblici con tali modalità, <sup>(omissis)</sup> aveva trasferito la provvista a <sup>(omissis)</sup> attraverso due bonifici eseguiti alla società <sup>(omissis)</sup> che aveva rilasciato fatture per prestazioni in realtà inesistenti. All'esito di tale articolato giro contabile la compagnia aerea <sup>(omissis)</sup> liberatasi della pendenza verso <sup>(omissis)</sup> aveva nuovamente instaurato collegamenti con l'aeroporto di <sup>(omissis)</sup>

2. Investita dei ricorsi degli indagati, con sentenza del 15.9.2015, la Quinta sezione penale di questa Corte osservava che, nel caso in esame, sembrava mancare l'ineludibile presupposto del reato ipotizzato, ossia la necessaria alterità dell'ingannato rispetto all'ingannatore. Per quel che era dato comprendere dalla lettura del provvedimento impugnato gli organi che avevano deliberato gli atti di disposizione patrimoniale e gli autori dei pretesi artifici e raggiri erano i medesimi. Ad esempio <sup>(omissis)</sup> in qualità di presidente della Provincia di <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup> in qualità di assessore al Turismo e presidente dell'agenzia di marketing distrettuale, erano gli autori della lettera in data <sup>(omissis)</sup> con la quale la predetta agenzia si impegnava nei confronti della banca <sup>(omissis)</sup> a coprire il finanziamento concesso a <sup>(omissis)</sup>. E inoltre risultava che fosse stata la Provincia a sollecitare alla società <sup>(omissis)</sup> l'adesione al contratto di marketing, ma proprio la Provincia, nella prospettazione di accusa condivisa da GIP e TdR, sarebbe stato l'ente truffato. Ed infine, non poteva essere ravvisata, allo stato, la responsabilità del presidente della società <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> per il fatto che altri contratti erano simulati, atteso che quello oggetto di contestazione era reale e sembrava avere avuto esecuzione. Pertanto, restando assorbite le ulteriori censure degli indagati ricorrenti, andava disposto l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di <sup>(omissis)</sup> al fine di chiarire l'effettivo impiego di attività ingannatoria e di individuare, eventualmente, il deceptus.

3. Con ordinanza, 19 maggio 2016, Il Tribunale del riesame ha rinnovato la conferma del provvedimento del GIP di sequestro per equivalente limitatamente all'importo di euro 650.000.

4. I ricorsi

AP

Avverso detta ordinanza ricorrono gli indagati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.

4.1 I ricorrenti (primo motivo dei ricorsi di (omissis) (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e secondo motivo del ricorso di (omissis)) articolano una comune censura, assumendo che il provvedimento impugnato si era limitato a replicare l'iter ricostruttivo censurato dalla sentenza di annullamento, fornendo una motivazione meramente apparente su punti che avrebbero dovuto costituire oggetto di rinnovato ed effettivo esame. La Corte di legittimità aveva, difatti, evidenziato come dalla ricostruzione operata non emergesse alcuna alterità tra ingannato e ingannatore e che, pertanto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto chiarire se, nel caso in verifica, vi fosse stata attività ingannatoria, individuando eventualmente il *deceptus*. Così ricostruito il mandato decisorio, il provvedimento era incorso nella violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.: il Tribunale si era limitato a reiterare l'impostazione dell'ordinanza annullata e, alla luce delle insufficienti integrazioni documentali dell'accusa, aveva ritenuto di individuare i soggetti ingannati nel CdA dell'agenzia del Distretto e nel Consiglio provinciale, stimando contegno decettivo il silenzio maliziosamente serbato sulla reale destinazione dei finanziamenti, formalmente diretti a supportare l'iniziativa promo-pubblicitaria della società (omissis) e, dunque, impiegati in attività apparentemente istituzionali, ma in realtà finalizzati a fornire aiuto economico-finanziario alla società (omissis). Epperò, la confermata sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato poggiava sulla mera lettura dei provvedimenti amministrativi (le delibere assembleari) che non potevano dar conto della "consapevolezza interiore" dei singoli consiglieri. Nessuno dei presunti ingannati era stato sentito, né si era provveduto all'esame (e prima ancora all'acquisizione) delle registrazioni, conservate su supporti elettromagnetici, delle sedute del CdA dell'agenzia del Distretto e del Consiglio provinciale, al fine di valutare il contenuto degli interventi prodromici all'adozione delle singole delibere. Di contro, era stato pretermesso l'esame della ricca produzione documentale difensiva, dalla quale risultava che gli organi deliberativi erano perfettamente a conoscenza della destinazione dei contributi al pagamento delle rate del mutuo contratto dalla società (omissis); come pure ignorate erano state le prove offerte sulla effettiva esecuzione del contratto di web marketing stipulato da (omissis) e da (omissis).

4.2. (omissis) lamenta, più specificamente e sempre a sostegno della prima doglianza, la totale preterizione, nella valutazione compiuta, della documentazione versata in atti dalla difesa e segnatamente, della relazione dell'Agenzia di marketing del Distretto allegata al conto consuntivo 1/1-31/1/2007, dello stesso conto consuntivo e del rendiconto di gestione, dai quali

si evinceva con chiarezza quali fossero gli importi (capitale 130.0000 euro; interessi 33.0000 euro) versati a <sup>(omissis)</sup> e destinati alla banca <sup>(omissis)</sup>. Come pure era stata omessa l'analisi dell'allegato 1/21 all'informativa della polizia giudiziaria del <sup>(omissis)</sup> avente ad oggetto lo scambio di mail tra <sup>(omissis)</sup> e personale di <sup>(omissis)</sup> dimostrativo dell'esecuzione del contratto di marketing- al contrario ritenuto fittizio- stipulato con <sup>(omissis)</sup>, da <sup>(omissis)</sup> e dalla società <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup>.

4.2.1 Con un secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'apporto concorsuale dell'indagato: il Tribunale si era limitato a valorizzare la posizione dal medesimo ricoperta nella s.p.a. <sup>(omissis)</sup> senza menomamente specificare e dettagliare la consistenza ontologica del contributo effettivamente fornito nella realizzazione dell'ipotizzato reato.

4.3 <sup>(omissis)</sup> sempre con il primo motivo, censura il provvedimento:

- nella parte in cui aveva qualificato come artificio la presentazione agli organi deliberativi provinciali di un piano di investimento che, al contrario, era del tutto conforme agli indirizzi economico-turistici perseguiti dall'Ente territoriale. L'illogicità dell'assioma accusatorio, recepito dai giudici di merito, stava, difatti, nella pretesa di ravvisare l'artificio nella semplice genericità di una proposta di investimento avanzata, in conformità dei criteri di legge, nelle competenti sedi istituzionali. Il Consiglio provinciale si era limitato ad approvare, al pari degli esercizi precedenti, lo stanziamento dei fondi per il relativo e generico settore di intervento, demandando all'Agenzia del Distretto l'individuazione delle concrete attività di promozione. Ed inoltre, anche l'attività intrapresa da <sup>(omissis)</sup> società privata destinataria di una parte degli stanziamenti, era stata coerente con il settore di spese e con le previsioni del programma triennale approvato dall'agenzia del Distretto e dal Consiglio provinciale. E pertanto illogica e generica era l'affermazione secondo cui l'artificio sarebbe consistito nell'induzione in errore dei singoli consiglieri sulla reale destinazione delle somme stanziare;

- nella parte in cui aveva preteso di individuare "*il fumus commissi delicti*" dell'induzione in errore dei singoli consiglieri provinciali, in sede di approvazione del piano di programmazione triennale, dalla mera e congetturale lettura delle delibere assembleari", trascurando di considerare che tali atti erano stati acquisiti in maniera parziale, siccome privi delle registrazioni su supporto informatico e, segnatamente, non corredati dalla relazione del presidente <sup>(omissis)</sup> dall'intervento del direttore <sup>(omissis)</sup> dagli interventi dei consiglieri <sup>(omissis)</sup>, <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup> parti integranti della delibera del CdA dell'Agenzia del Distretto dell' <sup>(omissis)</sup> dei verbali della Giunta provinciale nella seduta del <sup>(omissis)</sup> e della IV Commissione Consiliare nella seduta del <sup>(omissis)</sup> con i quali

venivano esaminati in dettaglio i documenti dell'agenzia del Distretto; dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del servizio Turismo, dott. (omissis) e dal dirigente del servizio Programmazione e Bilancio; dei verbali di dibattimento del Consiglio provinciale antecedenti l'adozione della delibera consiliare n. 71/2006; carenze documentali che non avevano consentito di appurare quale tipo di interventi e quali "eventuali" argomenti avessero speso gli indagati nella fase esplicativa e propositiva degli stanziamenti;

- nella parte in cui aveva ommesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa, da cui poteva pacificamente evincersi che gli organi deliberativi e di controllo erano a conoscenza della destinazione degli stanziamenti al pagamento delle rate del mutuo contratto da (omissis);

- nella parte in cui aveva preteso di configurare come ulteriore artificio la stipula di un duplice contratto di web marketing, l'uno reale, l'altro simulato, travisando la prova documentale in atti, attestante la fruizione di servizi pubblicitari (49 giornate della 99 previste) da parte della società (omissis) (omissis) partecipata in forma maggioritaria da (omissis) s.p.a. addetta alla gestione delle attività fieristiche del nuovo (omissis)

4.3.1 Con un secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla omessa analisi in ordine al contributo causale e omessa motivazione sul punto. Il Tribunale aveva ritenuto di immediata evidenza il contributo causale fornito dal (omissis) ancorandolo alla qualità di presidente del CdA di (omissis) s.r.l., partecipata da (omissis) senza specificarne il ruolo o le condotte tenute nella vicenda in esame.

4.4 (omissis) contesta, inoltre e sempre con il primo motivo, l'operata individuazione del deceptus nel Consiglio provinciale chiamato a deliberare sul conto consuntivo e sul rendiconto di gestione, rappresentando che tale organo era informato e consapevole del versamento diretto a coprire il finanziamento erogato dalla banca (omissis) alla società (omissis). Ed invero, sia nella delibera della giunta provinciale n. 27 del 27 febbraio 2007 che nella delibera della giunta comunale n. 59 del 6 marzo 2007 si dava atto "dell'intervento sinergico di (omissis) e di (omissis)", volto all'avvio di un piano territoriale di marketing di durata pluriennale, attraverso il posizionamento di annunci pubblicitari sulla home page del sito (omissis) con indicazione del costo dell'operazione in 1.300.000 euro; altrettanto era a dirsi per il CdA dell'Agenzia di marketing del Distretto, posto che nei provvedimenti di destinazione della quota capitale di 130.000 euro e dell'importo di 33.000 euro (corrispondente alla quota di interessi erogata dalla fondazione (omissis)) si precisava che i versamenti erano eseguiti su incarico della Provincia e in esecuzione della relativa comunicazione del 19.2.2007, con cui si confermava che capitali ed interessi sarebbero stati



versati a (omissis) per il finanziamento erogato in favore di (omissis). Contesta, inoltre, la ritenuta fittizietà del contratto di marketing stipulato da (omissis) e da (omissis) e (omissis); nega di aver svolto un ruolo attivo nell'ideazione del presunto meccanismo truffaldino di finanziamento pubblico, non avendo compiti deliberativi nelle società interessate, né poteri di erogazione e distribuzione di finanziamenti; rammenta che nel sequestro per equivalente è imprescindibile la presenza di un sicuro collegamento tra il reato e il soggetto che subisce il sequestro dei beni nella propria disponibilità.

4.4.1 Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge per mancata individuazione dell'utilità economica illecitamente conseguita e comunque assenza di derivazione causale. L'indagato non aveva svolto nessun ruolo attivo nella vicenda; peraltro, non era stata individuata alcuna utilità economica tratta dal medesimo, ipoteticamente costituente il profitto del reato e, in quanto tale, suscettibile di confisca per equivalente.

4.5 (omissis) reitera i motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla sentenza rescindente con l'accoglimento della principale censura. Denuncia:

4.5.1 violazione dell'art. 640 bis cod. pen. sotto il profilo dell'oggetto dell'ipotizzata frode. Assume il ricorrente che l'erogazione pubblica (il complessivo importo di euro 650.0000 elargito dalla Provincia di (omissis) per il tramite dell'agenzia del Distretto) era stato ritenuto quale un vero e proprio "aiuto di Stato", mascherato da contributo di co-marketing, ma vietato dalle norme europee; tale configurazione escludeva, però, che l'oggetto del finanziamento integrasse l'ipotesi tipica della pubblica erogazione, la quale riguarda invece contributi o sovvenzioni, aventi determinate caratteristiche (a fondo perduto, a tasso agevolato et similia), erogate per effetto della condotta truffaldina; la condotta ipotizzata avrebbe potuto, al più, configurare la ipotesi della truffa contrattuale, aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo cod. pen.;

4.5.2 violazione di legge per mancata individuazione dell'utilità economica illecitamente conseguita e comunque assenza di derivazione causale. Il Tribunale non aveva individuato alcuna utilità conseguita dal ricorrente né un profitto di diretta derivazione dalla condotta del medesimo;

4.5.3 violazione di legge per essere stato il sequestro per equivalente esteso per l'intero importo a carico di ciascun indagato.

4.6 (omissis) deduce, inoltre:

- violazione di norme processuali. La Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, pronunziandosi sulla specifica condotta ascritta all'indagato aveva testualmente affermato "*sembra di comprendere che sia stata la Provincia a sollecitare alla società (omissis) l'adesione al contratto di marketing,*





ma proprio la Provincia (...) sarebbe l'ente truffato. Certamente poi non può essere ravvisata, allo stato, la responsabilità del presidente della (omissis) (omissis) per il fatto che altri contratti erano simulati, atteso che quello oggetto di contestazione era reale e sembra aver avuto esecuzione". Alla stregua del limpido dictum della pronunzia rescindente doveva ritenersi definitivamente esclusa e sottratta al giudizio di rinvio la questione relativa alla pretesa fittizietà del contratto di web marketing concluso dalla Società (omissis) e, con essa, la connessa responsabilità di (omissis). La rivalutazione di tale punto fermo e definitivamente acquisito si traduceva, pertanto, in manifesta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., comma 3;

- violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus del reato ipotizzato sotto il profilo oggettivo. Con il secondo motivo del riesame era stata ribadita, in punto di fatto, la natura reale e non simulata della scrittura privata, stipulata in data 18.6.2007, con la quale la società (omissis) accettava di compartecipare al 50% al piano di marketing precedentemente sottoscritto tra (omissis) e (omissis). detto accordo prevedeva l'utilizzo di 50 dei 99 giorni previsti dal contratto per postare sulla home page di (omissis) il proprio link pubblicitario; in pari data (omissis) emetteva fattura per l'importo di euro 650.000, importo corrisposto dalla (omissis) con risorse finanziarie proprie e interamente private, poiché alla data dei bonifici la società non era partecipata da Enti pubblici, ma aveva come unico socio (omissis) s.p.a.; le prestazioni acquistate erano state realmente utilizzate nei tre anni successivi come risultava dalla corrispondenza mail tra (omissis) e (omissis) all'epoca dei fatti società soggetta a direzione e coordinamento da parte di (omissis) s.p.a. che ne deteneva il 72,08% del capitale; l'estraneità della società (omissis) (omissis) al contratto-madre stipulato tra (omissis) e (omissis) era, altresì, dimostrata dalla circostanza che la seconda aveva corrisposto in anticipo l'intero prezzo pattuito di 1.3000.000 euro con due bonifici del 26.2.2007, mentre il pagamento dell'acquisita compartecipazione era stato eseguito dopo la stipula della scrittura privata, con bonifici del 25 e 26 giugno 2007. L'insieme di tali dati fattuali era stato del tutto pretermesso, ancorché all'evidenza deponente per l'inconsistenza dell'ipotesi di accusa, non avendo (omissis) partecipato alle fasi iniziali dell'operazione, in tesi, diretta a provocare l'indebita erogazione della contribuzione.

In punto di diritto era stato evidenziato, poi, come l'ipotizzata condotta decettiva cadeva a fronte delle sollecitazioni ricevute direttamente dal "presunto truffato" dappoiché era stata la Provincia di (omissis) con lettera del 30.1.2007, a sollecitare la Società (omissis) al sostegno degli interventi di (omissis) nell'ambito delle iniziative di marketing territoriale a supporto delle attività



aeroportuali. Inappropriate, elusive e illogiche le risposte fornite dal Tribunale del riesame ai sintetizzati rilievi critici fondati sulla produzione di ampia documentazione sostanzialmente ignorata;

- violazione di legge e motivazione meramente apparente con riferimento all'apporto soggettivo fornito dall'indagato. (omissis) e la società dal medesimo rappresentata non avevano svolto alcun ruolo nella parte della presunta truffa realizzata attraverso il canale rappresentato dall'Agenzia del Distretto; anche l'indagato (omissis) nel corso del suo interrogatorio, non aveva mai riferito di aver incontrato personalmente (omissis) o di aver concordato alcunché con lo stesso; nemmeno il provvedimento impugnato conteneva un solo riferimento concreto a condotte specificamente attribuibili all'indagato, specificazione viepiù necessaria avuto riguardo al fatto che la partecipazione della società (omissis) al piano di marketing "non era stata frutto di un'oscura trama di (omissis) ma di una formale delibera societaria assunta alla luce del sole dall'unanimità del consiglio di amministrazione della s.p.a.";

- omessa risposta alla subordinata richiesta di ridurre il sequestro del 33,9%, pari alla quota di partecipazione della Provincia di (omissis) nella società (omissis) s.p.a., finale beneficiaria dell'erogazione;

- violazione dell'art. 157 cod. pen.. Il reato di truffa non si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene adottato il provvedimento concessorio del finanziamento e/o si realizza la *deminutio patrimonii* per l'ente pubblico, ma nel tempo e nel luogo in cui il soggetto attivo concretamente percepisce l'ingiusto profitto. Sicché, nel caso di specie, dovendosi ritenere (omissis) e (omissis) "soggetti attivi", siccome "beneficiari" della condotta truffaldina, risultava maturata la prescrizione ordinaria del reato decorrente dalla data (26.3.2007) di acquisizione dell'illecito profitto. In ogni caso, anche a voler far riferimento alle date di erogazione del contributo pubblico, il termine prescrizione andava computato dalla data di ogni singolo pagamento, con conseguente non perseguibilità delle condotte relative ai versamenti eseguiti in data 10.1.2008 e 30.9.2008 e con corrispondente riduzione dell'importo vincolato.

4.7 (omissis) in aggiunta alla comune doglianza relativa all'omessa individuazione del *deceptus*, denuncia:

- motivazione apparente, illogica e contraddittoria nella parte in cui la decisione impugnata aveva ritenuto simulato il contratto di marketing stipulato tra (omissis) e (omissis) e, da quest'ultima, ceduto al 50% alla società (omissis) (omissis). Si sostiene, richiamando ampi stralci dell'informativa conclusiva della GdF del 10.6.2014, che vi era prova dell'esistenza di numerose fatture emesse negli anni 2008-2012 da (omissis) in favore di (omissis) per prestazioni di marketing service (per complessivi 2.288.000 euro). Tale documentazione



dimostrerebbe che i due contratti di web marketing stipulati il 30/1/2007 erano reali e non simulati; il contratto triennale "per acquisti a giornate" non era stato creato a copertura del primo contratto "per acquisti a voli"; la stessa Corte di cassazione ne aveva escluso la fittizietà, affermandone la regolare ed effettiva esecuzione; la tesi della truffa costruita sul doppio contratto (l'uno vero e l'altro simulato) era rimasta priva "di qualsiasi asserita gravità indiziaria";

- violazione di legge e carenza assoluta di motivazione sotto il profilo dell'oggetto dell'ipotizzata frode: la censura è analoga a quella formulata nel ricorso (omissis) cui si rinvia ( v. supra p. 4.5.1 );

- violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata individuazione dell'utilità economica illecitamente conseguita e per assenza di derivazione causale: non era stata individuata alcuna utilità conseguita dal ricorrente, né tampoco era stato individuato un profitto di diretta derivazione dalla condotta del medesimo;

- ancora, carenza assoluta di motivazione in ordine all'accertamento del contributo soggettivo che avrebbe dato il (omissis) alla commissione del reato: l'indagato non aveva partecipato ad alcuna trattativa concernente i fatti in questione, di cui si era occupato il vice sindaco, come riferito dallo stesso (omissis) il quale aveva anzi aggiunto che, nell'unica occasione in cui era stato presente, (omissis) aveva manifestato grande disappunto allorché la (omissis) (omissis) s.p.a. si era dichiarata disponibile ad assumere l'onere del pagamento dell'importo di 650.000, attraverso la partecipata (omissis) a fronte di un riequilibrio delle quote societarie di (omissis) non vedendo "di buon occhio il fatto che la (omissis) avrebbe guadagnato peso nella compagine sociale di (omissis) attraverso un numero maggiore di azioni, utilizzando dei soldi sostanzialmente pubblici". Peraltro, il Comune di (omissis) non aveva erogato alcun contributo in relazione alla vicenda in esame; dunque, la sua responsabilità era stata fondata solo sulla ipotizzata partecipazione dell'indagato al reato associativo;

- violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione relativamente ai pagamenti effettuati con bonifici in data 10.1.2008, 16.4.2008 e 30.9.2008.

4.8 (omissis) deduce: violazione di legge per motivazione inesistente o meramente apparente con riferimento all'individuazione del contributo apportato dall'indagato e al corrispondente elemento soggettivo. Il Tribunale aveva sostanzialmente ommesso di esplicitare le ragioni per le quali aveva ritenuto il coinvolgimento del (omissis) pur in assenza di qualsivoglia "vago e sfumato indizio" di un contributo prestato in proprio o in qualità di presidente della (omissis) In tale ultima veste, egli era rimasto estraneo alla

vicenda processuale, sia perché il predetto ente non aveva partecipato all'operazione oggetto di contestazione, sia perché (omissis) aveva delegato il segretario generale, dott. (omissis) per ogni operatività e forma di partecipazione pubblica. La Camera di commercio, poi, era semplice socio di minoranza della spa (omissis) e non aveva in alcun modo contribuito, impiegando proprie risorse finanziarie. Il compendio indiziario presuntivamente sussistente era da considerarsi gracile, se non inesistente, tanto che l'ordinanza impugnata aveva taciuto sulla sua posizione, indistintamente accomunandola a quella degli altri indagati, senza considerare la sua assoluta estraneità sia all'erogazione disposta dalla Provincia di (omissis) sia alla stipula del contratto tra (omissis) e la (omissis).

4.9 (omissis) deduce carenza assoluta di motivazione in ordine alla sua partecipazione alla commissione del reato, essendo avvenuta la sua elezione quale presidente della Provincia due anni dopo la contestata operazione tra (omissis) e (omissis) in tesi di accusa frutto di accordi contrattuali e politici risalenti agli anni 2006-2007, ma che avevano prodotto vincolanti effetti obbligatori nelle annualità successive. La mera circostanza che la Provincia di (omissis) durante la presidenza del (omissis) avesse rispettato impegni programmati, deliberati e posti a bilancio dalle precedenti amministrazioni, non poteva costituire indizio di responsabilità concorsuale a carico del predetto.

4.10 (omissis) e (omissis) denunciano, inoltre: a) motivazione meramente apparente in relazione alla sussistenza della truffa, con particolare riferimento al danno, che non è costituito dalla sola riduzione del patrimonio dell'ente; si deduce che in effetti, nel caso in esame, sussisteva un fine pubblico dell'operazione, vale dire quello della ripresa dei voli di (omissis) sull'aeroporto di (omissis) a vantaggio dell'indotto turistico romagnolo; b) motivazione inesistente in ordine alla dedotta prescrizione del reato nella sua interezza.

4.11 (omissis) dopo aver ripercorso la ricostruzione accusatoria condivisa dal Tribunale cautelare, rimarca l'intrinseca antinomia esistente tra la premessa di siffatta impostazione, id est: la necessità di occultamento del, non consentito, contributo, erogato in favore della compagnia aerea, e il comportamento tenuto dall'indagato, consistita nell'"accogliere con atti ufficiali al bilancio dell'ente pubblico" della somma occorrente per l'indebito finanziamento (primo motivo).

Con il secondo motivo denuncia l'insussistenza degli estremi materiali del delitto ipotizzato: nessuna attività ingannatoria era stata espletata; nelle deliberazioni prodotte dalla difesa, a sostegno della propria tesi, risultavano correttamente trascritti " i dati economici precisi ed essenziali dell'operazione di web marketing che, stante all'assunto del Tribunale, sarebbe stata taciuta agli organi della Provincia chiamati ad approvarla" (sic!).

Censura, inoltre, il provvedimento impugnato (terzo e quarto motivo) per avere omesso di affrontare nel merito la questione relativa alla corretta qualificazione del finanziamento, indicato quale aiuto di Stato vietato dalle norme europee, e alla sua riconducibilità all'ipotesi tipica di pubblica erogazione di cui all'art. 640 bis cod. pen..

### **Considerato in diritto**

1. Osserva il Collegio che i ricorsi - ad eccezione di quello proposto dall'indagato <sup>(omissis)</sup> per le ragioni che si diranno- appaiono nel loro complesso quanto meno infondati.

1.1 Va in premessa ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., comma 1, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti concernenti l'applicazione di misure cautelari reali è consentito esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione debbono essere compresi sia gli errores in procedendo o in iudicando, sia quei vizi della motivazione così radicali - però - da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, rientrando dunque nel concetto di violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non i vizi della stessa che possono essere denunciati soltanto tramite il motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. e) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, e molte altre, tra cui da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119).

Occorre aggiungere che in tale quadro referenziale costituisce ius receptum, alla luce di consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, che in tema di riesame di misure cautelari reali il giudice, pur essendogli precluso sia l'accertamento del merito dell'azione penale, sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è chiamato ad operare un attento controllo della ragionevole sussistenza del fumus del reato ipotizzato, controllo da compiersi necessariamente in chiave diacronica nei limiti di apprezzabilità sottesi alla peculiare fase dinamica delle indagini preliminari in corso di espletamento. Ciò comporta che il sindacato giurisdizionale non può esaurirsi in un'indagine meramente astratta e cartolare, ma deve consistere nella verifica, sulla base fattuale del singolo caso concreto e tenendo conto delle concrete emergenze processuali, della plausibile configurabilità di un'ipotesi criminosa dotata di riconoscibili valenze ontologiche dal momento che la serietà degli indizi costituisce presupposto per l'applicazione della misura cautelare reale (tra le

altre: Sez. 5 n. 18078 del 26/1/2010, De Stefani, Rv. 247134; Sez. 3 n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945). Fermo restando che, come ovvio, l'ipotesi di reato, in tutte le sue componenti oggettive, modali e soggettive, è destinata ad essere vagliata in modo compiuto nella sede propria della piena cognitio del giudice di merito e che la serietà indiziaria non equivale né può equivalere alla gravità indiziaria, essendo sufficiente la plausibilità di un giudizio prognostico negativo per l'indagato.

2. Di tali superiori, condivisi principi la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione.

2.1 Prive di fondamento sono le denunce di nullità per totale o apparente motivazione in ordine al fumus del reato, come pure quella di violazione del vincolo derivante dalla sentenza di annullamento. Lungi dal disattendere i principi fissati con la pronuncia rescindente, il Tribunale s'è in realtà ad essi attenuto, traendo dal complesso degli elementi esaminati nel precedente provvedimento le doverose e logiche conseguenze e colmando le evidenziate lacune, sicché il provvedimento non è affatto immotivato e le ragioni che lo sostengono sono oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e idonea a sostenere l'esistenza del fumus delicti anche alla stregua del principio di diritto consegnatogli dalla sentenza di annullamento.

2.2 Il Tribunale, nell'assolvere al compito suo proprio, ha ripercorso le fasi salienti della progressione dinamica della vicenda investigata e ha sottoposto a rinnovata analisi le emergenze delle indagini con riferimento agli aspetti ritenuti di incerta o carente valenza indiziaria, rimarcando la consistenza del quadro accusatorio e degli elementi che lo sostengono.

Innanzitutto, partendo dai dati storici incontrovertibilmente acquisiti, ha evidenziato che:

- il 30 gennaio 2007 si era proceduto alla contestuale stipulazione a) dell'atto di transazione tra (omissis) e (omissis) con il quale la prima si impegnava ad abbandonare il contezioso civile intrapreso contro il vettore, a fronte del pagamento del debito, riconosciuto dalla compagnia aerea, di 1.300.000 euro da corrispondersi entro il termine perentorio del 15.3.2007; b) del contratto denominato "Web Marketing Services Agreement" tra l'agenzia del Distretto (istituzione della Provincia di (omissis)), (omissis) (omissis) e come controparte la società irlandese (omissis) - (omissis) Tale contratto di durata quinquennale aveva ad oggetto l'erogazione da parte di (omissis) di future prestazioni promo-pubblicitarie rese via web sul sito (omissis) individuava i corrispettivi dovuti commisurandoli al numero dei voli settimanali operati dal vettore irlandese sullo scalo riminese, prevedendo che valore e composizione del pacchetto dei servizi sarebbero stati successivamente determinati nella forma



della side letter al contratto; c) del contratto denominato "Web Marketing Services Agreement" tra (omissis) rappresentata da (omissis) società agente anche per conto della s.p.a. (omissis) come espressamente previsto nell'atto, e la società irlandese (omissis), di durata triennale (2007-2010), avente ad oggetto un pacchetto di servizi di marketing del valore complessivo di euro 1.300.000 per un totale di 99 giornate di presenza per annunci pubblicitari sulla home page inglese di (omissis)

- nello stesso giorno della stipula di tale ultimo contratto, che contemplava il pagamento in anticipo dell'intero corrispettivo pattuito entro il termine perentorio del 26.2.2007, (omissis) emetteva fattura dell'importo di 1.300.000 euro nei confronti di (omissis) che, a sua volta, provvedeva alla corresponsione del dovuto con due bonifici dell'importo di euro 650.000 ciascuno, eseguiti entro il previsto termine essenziale;

- in data 21/3/2007 (omissis) pagava il suo debito nei confronti di (omissis) esattamente corrispondente al valore del contratto di web marketing, con bonifico proveniente dalla (omissis)

- in data 18.6.2007 (omissis) emetteva fattura per l'importo di 650.000 euro nei confronti della s.p.a. (omissis) in esecuzione della scrittura privata, apparentemente redatta in pari data, di compartecipazione al piano pubblicitario e tale ultima società pagava il corrispettivo con due bonifici in favore di (omissis) in data 26 e 27 giugno 2007;

- nella scrittura privata si evidenziava che la compartecipazione della (omissis) al contratto di promozione pubblicitaria era stata determinata "anche in virtù del consenso favorevole all'investimento espresso dalle giunte degli enti pubblici locali (CCIAA, Comune e Provincia di (omissis)) appositamente interpellati nella qualità di futuri soci di riferimento della società (...)", inciso suggestivo di una partecipazione attiva, anche economica, degli enti pubblici indicati all'esborso del contributo conferito dalla (omissis)

2.3 Alla stregua di tali concrete evidenze fattuali il Tribunale ha, quindi, osservato:

- che il ricorso alla doppia stipulazione da parte di (omissis), nella stessa data, di due contratti di web marketing di durata e oggetto parzialmente coincidenti trovava spiegazione con la necessità di "formalizzare", attraverso il secondo che impegnava anche la società (omissis), "le modalità di acquisizione della provvista destinata a finanziare il contestuale accordo transattivo intervenuto tra (omissis) e (omissis)";

- che, in tal senso, deponevano anche le chiare indicazioni rese dallo stesso presidente di (omissis), (omissis) "la strada per erogare tale somma (nde: la provvista da fornire a (omissis) per l'estinzione del credito vantato da (omissis))

avrebbe dovuto passare attraverso una fattura emessa da (omissis) (società di marketing di (omissis)) nei confronti di (omissis) di euro 1.300.000";

- che la natura fittizia del contratto di web marketing, concluso tra (omissis) e la società irlandese (omissis), era stata confermata dalla viva voce dello stesso (omissis) "la fattura serviva semplicemente a dare copertura contabile all'uscita finanziaria che (omissis) avrebbe dovuto sostenere senza ricevere in cambio alcuna prestazione da (omissis)", mentre reale era il contratto di web marketing stipulato in pari data con la società irlandese da (omissis), agenzia del Distretto e (omissis) "lo stesso giorno dell'emissione della fattura veniva stipulato e sottoscritto da me e dalle altre parti il contratto che mi mostrate, che afferisce a prestazioni future che nulla hanno a che vedere con quelle indicate nella fattura";

- che con la reale esistenza di tale ultimo contratto trovava spiegazione la documentata apparizione sul sito di (omissis) di inserti pubblicitari riconducibili ai rapporti tra (omissis) e varie società o istituzioni turistiche (omissis) ( (omissis) (omissis) ), richiamata dalle difese per provare la reale esistenza del contratto stipulato da (omissis);

- che i termini dell'intera operazione erano stati ancora una volta chiariti da (omissis) (riscontrato dal deposito di (omissis), consulente di (omissis)), a detta del quale nel corso di una prima riunione, cui avevano partecipato anche (omissis) e (omissis), i quattro soci di riferimento di (omissis) (Provincia, Comune, Camera di Commercio, (omissis) s.p.a.) erano stati messi al corrente delle richieste di (omissis) "che pretendeva delle somme di danaro che avrebbero eliso il credito"; nel corso di una successiva riunione il Presidente della Provincia, (omissis), aveva comunicato che sarebbe stata corrisposta a (omissis) la provvista per estinguere formalmente il debito nei confronti di (omissis); il trasferimento della somma sarebbe stato realizzato attraverso la stipulazione del contratto di marketing tra (omissis) e (omissis) e l'importo sarebbe stato coperto " per 650.000 euro tramite la società (omissis) " per la restante metà " tramite accensione di un mutuo chirografario da parte di (omissis) garantito per la quota capitale dalla Provincia di (omissis) e per la quota di interessi dalla (omissis) "; (omissis) non avrebbe subito alcuna conseguenza economica dall'intera operazione, mentre la (omissis) s.p.a. ( (omissis) ) aveva assunto l'onere finanziario a fronte di un incremento della quota di partecipazione in (omissis);

- che, dunque, anche la scrittura privata (omissis), di compartecipazione al piano pubblicitario, altro non era che " una pezza di appoggio" per l'intervento della seconda società nella conclusione dell'operazione (omissis). La natura simulatoria di tale atto era ulteriormente avvalorata dalle modalità di rinvenimento del documento, non risultato in possesso di (omissis), ma consegnato in copia dal consulente della società (omissis); e,



inoltre, la data riportata sull'atto (18.6.2007), coincidente con la data della fattura dell'importo di 650.000 euro emessa da (omissis) nei confronti della ridetta società, non poteva che ritenersi meramente apparente, dal momento che la copia esibita presentava la data di trasmissione 18.4.2007 dal fax di (omissis) s.p.a., circostanza quest'ultima, peraltro, ancora una volta indicativa del diretto interesse della stessa società all'operazione.

2.4 Valorizzando tale concatenata serie di dati, attraverso la quale ha ricostruito il paradigma indiziario, il Tribunale ha ritenuto positivamente espletata la verifica della compatibilità tra la fattispecie legale tipizzata ascritta agli indagati e la fattispecie concreta emergente dalle indagini, osservando che:

- l'ingiustizia del profitto era evidente sotto plurimi profili, segnatamente: nel vantaggio tratto in via diretta da (omissis) e in via mediata da (omissis), la prima rimanendo soddisfatta del credito vantato nei confronti del vettore, il secondo ricevendo la provvista per l'estinzione formale del suo debito; nello scopo primario della dazione, qualificabile quale indebito finanziamento mascherato da contributo di co-marketing; nel fraudolento e simulatorio meccanismo adottato, ex se indicativo dell'illiceità delle prestazioni economiche erogate; nella finalità di fornire alla società (omissis), in sofferenza a seguito del contenzioso con (omissis), risorse economiche al di fuori degli ordinari sistemi di finanziamento societario;

- del pari evidente era la *deminutio patrimonii* subita dalla Provincia di (omissis) attraverso l'accollo ed il pagamento delle rate di mutuo contratto da (omissis) e quella derivante dal contributo fornito da (omissis) s.p.a., avuto riguardo all'imminente ingresso nella compagine sociale, con conseguente assunzione degli oneri derivanti dal finanziamento dell'operazione, degli enti pubblici interessati che, all'esito dell'emissione di una serie di atti di indirizzo, avevano espresso il proprio preventivo consenso alla compartecipazione della società al (simulato) piano di marketing in sinergia di intervento con (omissis);

- lineare era poi lo schema ingannatorio attraverso il quale gli indagati, agendo in accordo tra loro, avevano nelle rispettive vesti istituzionali ed imprenditoriali, ottenuto gli atti deliberativi che consentivano la destinazione di somme ad attività apparentemente istituzionali, ma finalizzate al dissimulato aiuto economico-finanziario alla società (omissis) e alla soluzione della vertenza con il vettore estero. L'artificiosa costruzione contrattuale sopra descritta era stata, difatti, preceduta dalla deliberazione n. 14 del 19 ottobre 2006 con cui il CdA dell'agenzia del Distretto approvava il Piano-programma 2007-2009, il bilancio di previsione annuale 2007 e il bilancio pluriennale. Nel Programma, redatto dal direttore dell'agenzia distrettuale di marketing (omissis), contestualmente presidente del cda di (omissis), programma relazionato al

consiglio dal presidente (omissis) era previsto "il supporto della promocommercializzazione degli operatori turistici privati (...)" anche "attraverso il sostegno progettuale e finanziario delle loro attività e iniziative"; nel bilancio economico di previsione annuale esercizio 2007 venivano preventivati costi, alla voce "Promozione e marketing con le categorie economiche ", per un ammontare di euro 150.000; la deliberazione di cui sopra veniva approvata in data 31.10.2006 dal Consiglio Provinciale, con parere di regolarità tecnica espresso dallo stesso (omissis) nella sua qualità di dirigente del Servizio Turismo della Provincia, che aveva peraltro provveduto alla redazione del piano oggetto di approvazione e con il quale, attraverso l'impegno pluriennale in esso contenuto, era stata resa possibile l'erogazione del contributo in favore di (omissis) attraverso la copertura delle rate di mutuo che la società avrebbe acceso per la stipulazione del simulato contratto di web marketing con (omissis). Due giorni dopo tale ultima deliberazione, il 2 novembre 2006, era stata annunciata la conclusione dell'accordo per il ripristino dei rapporti con il vettore (omissis) sintomo evidente del sottostante collegamento strumentale tra la delibera e la composizione della vertenza. Con lettera in data 28.12.2006 a firma di (omissis) presidente della Provincia, e (omissis), assessore al Turismo e presidente dell'agenzia di marketing distrettuale, la predetta agenzia si impegnava nei confronti della Banca (omissis) a coprire il finanziamento richiesto da (omissis) accreditato il 26.2.2007 (dichiarazioni (omissis) p. 15 del provvedimento);

- l'aver taciuto agli organi deliberativi della Provincia e dell'agenzia distrettuale la reale destinazione delle somme erogate quale contributo alle attività di "promozione turistica" (il Tribunale ha richiamato espressamente anche la delibera di indirizzo della Giunta Provinciale del 27.2.2007, nella quale -come rammentato dai ricorrenti (omissis) e (omissis). risultava chiarita la finalità dell'erogazione con riferimento al piano di marketing intrapreso da (omissis) e (omissis) (omissis) attraverso la stipula del contratto di web marketing con (omissis)), ponendo in essere contestualmente un'artificiosa costruzione contrattuale e contabile accreditante tale lecita destinazione e dissimulante il finanziamento dell'operazione (omissis) costituiva artificio idoneo a trarre in inganno l'organo collegiale e a determinarne in maniera distorta la formazione e la manifestazione della volontà.

3. Ebbene, dalle circostanze illustrate discende la completezza argomentativa della motivazione con cui il Tribunale distrettuale, attenendosi strettamente alle risultanze processuali, ha reputato i dati conoscitivi disponibili suffraganti le condotte simulatorie ed antiggiuridiche prefigurate dalla pubblica accusa e la loro riconducibilità alla ipotizzata fattispecie criminosa; sicché il tessuto motivazionale della decisione non presenta le carenze e le evidenti



illogicità del ragionamento che sono state prospettate nei ricorsi, con i quali, per come balza in rilievo dalla stessa trama argomentativa dei singoli atti impugnatori, erroneamente si suppone che la sede del riesame (e l'odierna sede di legittimità) integri lo spazio processuale nel cui ambito deve sottoporsi a verifica l'effettiva ontologica consistenza del reato, demandata alla piena cognizione del giudice del merito, e non già il fumus dello stesso, ossia la plausibile corrispondenza all'ipotesi configurata dei fatti storicamente emersi e allo stato accertati, tenuto conto della fase processuale e della immanente fluidità dell'accusa.

Non può, difatti, certamente definirsi insussistente, allo stato degli atti, l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coinvolgenti gli indagati, una volta che sia rimasto accertato, secondo la ricostruzione, logica e del tutto plausibile, operata nel provvedimento impugnato:

- che l'erogazione del finanziamento a favore di <sup>(omissis)</sup> era stata disposta e deliberata nell'ambito delle istituzionali attività di supporto finanziario alle iniziative degli operatori turistici privati;

- che a tale fine (conseguimento del contributo), ma non solo, era stato stipulato il simulato contratto di web-marketing tra <sup>(omissis)</sup> (formale beneficiaria della pubblica erogazione) e <sup>(omissis)</sup>;

- che tale contratto (in disparte la singolare e decisiva coincidenza tra il pagamento anticipato del pattuito corrispettivo e il pagamento dello stesso importo da parte del vettore <sup>(omissis)</sup> in esecuzione dell'accordo transattivo stipulato in pari data) era stato indicato come simulato dallo stesso indagato <sup>(omissis)</sup> (interrogatorio dell'11.2.2014) siccome funzionale alla giustificazione contabile dell'uscita finanziaria di <sup>(omissis)</sup> e alla fornitura della provvista a <sup>(omissis)</sup>;

- che la complessa artificiosa operazione era stata deliberata in riunioni riservate tra i soggetti raggiunti dalla preliminare incolpazione (e sul punto soccorrono ancora una volta le inequivocabili indicazioni dell'indagato <sup>(omissis)</sup>), mentre gli organismi competenti avevano approvato, come reso manifesto dalle relative deliberazioni, l'erogazione di importi destinati alla attività di promozione turistica, supportando finanziariamente un'iniziativa inesistente; dovendosi solo aggiungere, come correttamente rimarcato dal Tribunale, che il silenzio maliziosamente serbato sulla reale destinazione dell'erogazione, in uno alla fraudolenta predisposizione e utilizzazione di documentazione (il fittizio contratto pubblicitario) diretta a giustificarla, integra artificio idoneo all'induzione in errore, e tanto basta, allo stato, per affermare l'alterità tra decptor e deceptus.

3.1 D'altro canto, nemmeno i ricorrenti affermano che all'interno degli individuati organismi collegiali fosse nota e accettata l'operazione di



finanziamento (omissis) dolendosi, viceversa, dell'omessa valutazione della produzione documentale difensiva, da cui emergeva che gli stanziamenti erano coerenti con le previsioni del programma triennale approvato dall'agenzia distrettuale e dal consiglio provinciale, che nei successivi atti deliberativi erano stati correttamente indicati ammontare e destinazione delle somme erogate, dirette a coprire le rate di mutuo acceso da (omissis) che nelle delibere delle giunte comunale e provinciale (ricorso (omissis) e (omissis)) si dava atto "dell'intervento sinergico di (omissis) e di (omissis) volto all'avvio di un piano territoriale di marketing di durata pluriennale attraverso il posizionamento di annunci pubblicitari sulla home page del sito (omissis) Il che è proprio quanto afferma il provvedimento che, per l'appunto, ha ripetutamente precisato come oggetto degli atti dispositivi fosse l'erogazione di finanziamenti a supporto della (simulata) iniziativa di promozione turistica avviata dall'operatore (omissis) Mentre le censure, con le quali si lamenta l'acquisizione parziale degli atti deliberativi siccome mancanti delle registrazioni degli interventi e dei dibattiti che li avevano preceduti, asseritamente utili ai fini della verifica degli argomenti "eventualmente spesi" dagli indagati nella fase esplicativa e propositiva degli stanziamenti, si risolvono in generiche doglianze sulla plausibilità o completezza degli argomenti adottati, ma non considerano, pretermettendoli (e incorrendo così anche nel difetto di specificità), elementi obiettivi sicuramente significativi e correttamente sottolineati (e tra questi certamente la ricostruzione della vicenda fornita da uno dei principali attori della stessa); essendo appena il caso di aggiungere che, ove i ricorrenti fossero in possesso di elementi non versati in atti e non valutati, in tesi capaci di superare le ragioni del rigetto delle prospettazioni difensive, ben potrebbero porli a base di una successiva richiesta, ché in materia incidentale in genere, e cautelare in specie, all'esito del procedimento di impugnazione, o per effetto della mancata impugnazione, si forma una preclusione processuale che copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte ed è limitata allo stato degli atti.

4. Parimenti infondate, oltre che generiche, appaiono le ulteriori doglianze.

4.1 Correttamente il sequestro è stato disposto sino alla concorrenza dell'importo di 650.000 euro, ossia a somma esattamente corrispondente alla pubblica erogazione e all'entità del profitto diretto della truffa.

4.2 Priva di pregio è la censura con la quale i ricorrenti (omissis), (omissis) e (omissis) si dolgono della mancata individuazione di un beneficio economico personale conseguente alla condotta incriminata, trascurando di considerare che il profitto ingiusto non deve essere necessariamente conseguito dal soggetto che pone in essere la condotta fraudolenta, in quanto la norma esige soltanto il nesso causale tra tale condotta e il profitto, restando indifferente che sia un



terzo, consapevole, a trarre il beneficio illecito (Sez. 2 n. 13501 del 17/10/2000, Meoli, Rv. 217626) e che nell'ipotesi di illecito commesso da una pluralità di soggetti trova applicazione il principio che informa la disciplina del concorso delle persone nel reato implicando l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, con la conseguenza che il sequestro per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto, non essendo esso ricollegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, ma alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito.

4.3 Infondata è la censura di illegittimità del sequestro per equivalente esteso per l'intero importo a carico di ciascun indagato. Il ricorrente *(omissis)* trascrivendo un passaggio della motivazione del provvedimento di cautela reale, sostiene che il G.i.p. avrebbe disposto il sequestro dei beni di ciascun indagato per l'intero importo del ritenuto profitto, con conseguente sostanziale imposizione del vincolo di indisponibilità per l'ammontare complessivo di euro 6.741.000. Tuttavia, tale affermazione non solo si fonda su un palese fraintendimento del richiamato provvedimento che, per come emerge dalla stessa intestazione dell'ordinanza impugnata, ha disposto il sequestro sui beni complessivamente riconducibili agli indagati sino alla concorrenza della somma complessiva corrispondente al profitto del reato, ma pure non offre alcun elemento specifico e concreto in ordine all'addotta moltiplicazione del profitto sequestrato. Di contro, il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato il principio, consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, in materia di sequestro funzionale alla confisca del profitto o del prezzo, in caso di concorso di più soggetti nel reato, è da ritenere legittimo che il sequestro preventivo sia esteso per ciascuna persona cui il reato sia addebitabile fino a coprire l'intero importo del profitto (o del prezzo); esso può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso (Sez. un. n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239926 ; Sez. 6 n. 18536 del 6/3/2009, Passantino, Rv. 243190; Sez. 6 n. 17713 del 18/02/2014, Argento, Rv. 259338). Tanto premesso, il Tribunale ha dato atto che alcuni ricorrenti avevano lamentato la sproporzione dei beni sottoposti a sequestro in forza del vincolo di solidarietà, ma ha contestualmente precisato, espressamente esclusa l'evidente violazione del principio di proporzionalità, di non disporre di elementi di valutazione tali da effettuare un calcolo ai fini della esatta commisurazione del valore dei beni sequestrati. Circostanza, quest'ultima, che neppure risulta oggetto di specifica confutazione nel ricorso, nel quale non si afferma che l'operazione poteva e doveva essere

condotta dal Tribunale alla stregua dei dati forniti dal P.M. o essendo la sproporzione facilmente riscontrabile sulla base dei documenti addotti dalle parti ovvero attraverso il semplice esame del provvedimento esecutivo.

4.4 Infondata è anche l'altra doglianza comune ai ricorsi (omissis) (omissis) (omissis) che concerne la dedotta estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione. In particolare, i ricorrenti sostengono che il reato si sarebbe consumato nel febbraio o nel marzo 2007, attraverso la percezione dell'ingiusto profitto nella sua interezza (1.300.000 euro) da parte dei reali beneficiari del vantaggio delle condotte truffaldine, (omissis) e (omissis); in ogni caso anche a voler fare riferimento alle rate di erogazione del contributo pubblico, il termine prescrizionale doveva essere computato dalla data di ogni singolo illecito, con conseguente non perseguibilità delle condotte sottese alle erogazioni percepite nell'anno 2008.

La tesi non può essere condivisa. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che "la truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre, quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato (Sez. 5, n. 32050 dell'11/6/2014, P.C. in proc. Corba e altro, Rv. 260496; Sez. 2, n. 53667 del 2/12/2016, Pardo, Rv. 269381). Nel caso in esame, non può essere trascurato che, secondo la ricostruzione operata dai giudici del riesame, l'operazione, che aveva portato al finanziamento dell'attività di promozione turistica, era nata in un contesto unitario, con l'impegno pluriennale contenuto nel piano programma dell'agenzia del Distretto, approvato dal Consiglio provinciale, che aveva reso possibile l'erogazione del contributo a (omissis) per l'attività di web marketing, attraverso il pagamento delle rate del mutuo acceso dalla società per far fronte alla propria quota di partecipazione al simulato contratto stipulato con (omissis). Il fatto che detto finanziamento dovesse essere erogato in più tranches, con la copertura della rata del mutuo, non fa perdere alla vicenda quel carattere di unitarietà che trova il proprio fondamento nel progetto iniziale. In altri termini l'erogazione del contributo annuale -con il pagamento della corrispondente rata di mutuo- appare costituire, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, il profilo esecutivo della medesima operazione che era - ed è rimasta - sempre quella iniziale, così che la vicenda nel suo complesso deve ritenersi unitaria e non può

essere smembrata come se ci si trovasse di fronte ad autonome operazioni illecite, perfezionatesi in occasione di ogni singola erogazione.

Risulta allora corretta la soluzione offerta dalla decisione che ha ritenuto configurabile nel caso in disamina non una pluralità di episodi criminosi, ma un reato "a consumazione prolungata", perfezionatosi con l'erogazione dell'ultima rata del contributo avvenuta in data 22.2.2012.

5. Per il resto le notazioni critiche impingono direttamente il merito fattuale della contestazione elevata e quelle dei ricorrenti (omissis), (omissis) (omissis), (omissis), (omissis), nella parte in cui si dolgono dell'omessa analisi in ordine al ruolo svolto e al contributo prestato, si infrangono contro la ricostruzione della vicenda offerta dalla decisione impugnata che, al contrario, ha chiarito il coinvolgimento degli indagati nella ideazione e realizzazione del meccanismo fraudolento volto alla soluzione della transazione (omissis) e nell'operazione che aveva usufruito dei fondi pubblici oggetto di imputazione (p. 14 e s. del provvedimento impugnato).

Ma se la ricostruzione, affatto plausibile, è quella secondo la quale gli indagati tutti avrebbero agito scientemente e in pieno accordo (come reso palese anche dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di (omissis) nuovamente richiamate) per la soluzione del contenzioso tra la società (omissis) e il vettore (omissis) realizzando una complessa attività mistificatoria e simulatoria approdata nella stipulazione del fittizio contratto (omissis) (omissis) che aveva reso possibile l'erogazione del contributo pubblico, appare evidente la sommarietà descrittiva e meramente apparente del contributo apportato dall'indagato (omissis) ancorato all'espletamento dell'incarico elettivo di Presidente della Provincia di (omissis) dal 2009 in poi. È nel giusto il ricorrente a dolersi della radicale carenza di motivazione in ordine al contegno attribuito ad esso indagato nell'ipotesi di reato che si assume ideato e realizzato mediante accordi contrattuali e politici risalenti agli anni 2006 e 2007 e produttivi di vincolanti effetti obbligatori nelle annualità successive. Tanto più che lo stesso Tribunale distrettuale, a p. 14, ha chiarito che gli atti amministrativi assunti su indicazione, elaborazione e proposta degli organi di vertice che avevano reso possibile l'erogazione del contributo a (omissis) (approvazione dell'impegno pluriennale contenuto nel programma dell'agenzia distrettuale; emanazione della delibera di indirizzo della Giunta provinciale di Rimini del 27.2.2007), avevano costituito il presupposto per consentire negli anni successivi la mera esecuzione dei pagamenti destinati nello specifico a coprire le rate del mutuo acceso da (omissis)

S'impone, pertanto, l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di Rimini perché provveda a chiarire e colmare l'evidenziata lacuna attraverso l'indicazione di visibili tracce

(fumus) della partecipazione del ricorrente al reato per il quale è stato disposto il vincolo d'indisponibilità sui beni dell'indagato in funzione della loro successiva confisca obbligatoria.

Alla luce delle superiori considerazioni, che esimono questa Corte dalla analitica confutazione di ogni ulteriore contraria deduzione, tutti gli altri ricorsi vanno respinti e i proponenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di (omissis) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rimini. Rigetta i ricorsi di (omissis) (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017

Il Consigliere estensore

Rosanna Saraceno



Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

